ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3020 del 21/06/2019
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E S.M.I. ART. 208 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DA SCAVO - DITTA IEMBO MICHELE SRL IN NOCETO (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3056 del 19/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- l'incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 113/2018;
- la delega conferita al Funzionario Responsabile con DDG n, 112 del 17/12/2018;

VISTA:

- l'istanza presentata dalla Ditta IEMBO MICHELE SRL con sede legale e operativa in Via Europa n. 13 – 43015 Noceto (PR), recepita da Arpae SAC di Parma al prot. PgPr/2018/27123 del 27/12/2018 di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di un nuovo impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi (CER 170504 - terre e rocce da scavo) per il successivo riutilizzo (R5) tramite il mezzo mobile. L'impianto mobile per la stabilizzazione a calce delle terre e rocce da scavo oggetto di analisi è costituito da specifici macchinari che lavorano in sequenza e che sono di seguito descritti:
  - Spandilegante Streumaster SW16MC dotata di meccanismo a dosaggio volumetrico della calce;
  - Autobotte marca Pagliari modello B200, trainata da trattore Landini, per la bagnatura ad acqua;
  - Stabilizzatrice di tipo Pluvimixer WR200i per la miscelazione del terreno;
  - Rullo compattatore Hamm H20i a base liscia su cui viene montato un supporto dentato a piede di montone per la compattazione del terreno.

Come ausilio ai macchinari sopra elencati potranno essere utilizzati uno o più escavatori per una eventuale fase preliminare di scarificazione e le successive fasi di movimentazione del materiale terroso, anche nel caso di trattamenti a strati.

Tutti i macchinari sopra descritti, durante i periodi di inattività saranno parcheggiati presso la sede operativa della ditta in locale coperto (capannone) in Via Europa n. 13 – 43015 Noceto (PR); le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno effettuate in officine esterne autorizzate;

CONSIDERATO:

- che con prot. n. PgPr/2019/4843 del 11/01/2019 Arpae SAC di Parma ha trasmesso l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;
- che con nota prot. PgPr/2019/4848 del 11/01/2019 Arpae SAC di Parma ha convocato la I Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. per il 28 gennaio 2019;
- che in data 28/01/2019 si è riunita la prima seduta della Conferenza di Servizi;
- che in data 31/01/2019 sono pervenute dalla Ditta le integrazioni volontarie, recepite da Arpae SAC di Parma al prot. PgPr/2019/16450 del 31/01/2019, con le specifiche tecniche delle macchine operatrici che costituiscono l'impianto mobili per il recupero rifiuti;
- che con nota prot. PG/2019/67565 del 30/04/2019 Arpae SAC di Parma ha convocato la II Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. per il 07 maggio 2019;
- che in data 07/05/2019 si è riunita la seconda seduta conclusiva della Conferenza di Servizi;

RILEVATO:

- che nelle sedute di Conferenza di Servizi n. 1 del 28/01/2019 e n. 2 del 05/05/2019 (i cui Verbali costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto - Allegato 1) gli Enti hanno espresso il proprio parere;
- che con nota pervenuta ad Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2019/144916 del 20/03/2019 Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - sede di Fidenza ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizione (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - Allegato 2);

RICHIAMATO

- il comma 3, dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06 smi, riformulato, successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi, dalla legge 14 giugno 2019, n.55 (conversione in legge con modifiche del decreto-legge 18/04/2019 n.32 - pubblicata in G.U. n.140 del 17/06/2019); in particolare la previsione che: "*(…) Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero (...)*";

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 del 28/02/2018, che ha stabilito che il legislatore nazionale, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva di cui all'art.117 della Costituzione comma 2 lett. s), ha individuato nel regolamento ministeriale l'atto idoneo ad intervenire ai fini della declassificazione "caso per caso";

***CONSIDERATO altresì**:*

- gli impatti ambientali sito specifici, che terranno conto anche degli aspetti quantitativi in gioco, saranno considerati entro i procedimenti di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA eventualmente necessari, sottesi a rilasciare i nulla osta alle singole campagne di trattamento;
- che l'iscrizione della Ditta IEMBO MICHELE SRL, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List), in particolare alle Sezioni 5 e 7, risulta scaduta in data 28/03/2019 e, alla data del 17/05/2019, in fase di aggiornamento (con iscrizione valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria) dovrà essere trasmessa documentazione attestante l'esito della procedura di aggiornamento e l'avvenuto rinnovo di tale iscrizione, con riferimento a tutto il periodo di validità dell'autorizzazione per le spedizioni di rifiuti in oggetto;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della volturazione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizione dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RILASCIARE, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e s.m.i., **L'AUTORIZZAZIONE UNICA sino al 18/06/2029** alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	**IEMBO MICHELE SRL**
SEDE LEGALE:	43015 Noceto (PR) – via Europa n.13
P.IVA – C.F.:	02555430343
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Carmine Iembo
RESPONSABILE TECNICO:	Carmine Iembo
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:	43015 Noceto (PR) – via Europa n.13

per l'esercizio di attività di trattamento di recupero (**R5**) di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite il mezzi mobili così identificati:

1. spandilegante Streumaster SW16MC per lo spandimento del legante sul terreno:

COSTRUTTORE:	STREUMASTER MASCHINENBAU GmbH
TIPO E MARCA:	SPANDITRICE PER LEGANTI MOD. SW16MC
Matricola:	03.BS.0261

Anno costruzione:	2017
Produzione di targa:	Capacità cassone: 16 m^3 Gruppo di spandimento (rotori): Larghezza operativa / larghezze parziali: 2.460 mm / 3 x 820 mm Quantità erogata a 2 km/h: 1-60 l/m (la quantità erogata dipende da vari parametri, ad es. dal legante, dal gruppo spanditore e dalle condizioni di cantiere)
Motorizzazione:	Motore autocarro IVECO: alimentato a gasolio di 331 kW con cilindrata 12882 cm^3
Specifiche:	Spanditrice montata su autocarro IVECO Magirus AG (modello MTGB3 XIC1631, AD 380 TW) e dotata di meccanismo a dosaggio volumetrico della calce sviluppata 257 kW, carburante gasolio autotrazione consumo 20 litri/h in condizioni di lavoro normale.
Specifiche:	Dotato di carro cingolato, mulino a martelli PU 100.75, equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite nebulizzatore d'acqua.

2. autobotte marca Pagliari modello B200, trainata da trattore Landini, per la bagnatura ad acqua:

COSTRUTTORE:	PAGLIARI
TIPO E MARCA:	RIMORCHIO AGRICOLO – BOTTE PAGLIARI B 200
Matricola:	Telaio 0048 omologazione OL90091MABS
Anno costruzione:	1991
Produzione di targa:	Capacità serbatoio: 15.000 l

COSTRUTTORE:	LANDINI
TIPO E MARCA:	TRATTRICE AGRICOLA 4 RM
Matricola:	BAPLH39294
Anno costruzione:	1999
Specifiche:	Utilizzata per trainare l'autobotte per bagnatura ad acqua

3. stabilizzatrice di tipo Pluvimixer WR200i, per la miscelazione del terreno

COSTRUTTORE:	WIRTGEN GmbH
TIPO E MARCA:	Macchina operatrice semovente stabilizzatrice/riciclatrice manti stradali WIRTGEN Modello WR200i
Matricola:	n. serie 09WR0012
Anno costruzione:	2015

Produzione di targa:	Range prestazionale totale: 500-8000 m^2/giorno
Motorizzazione:	MERCEDES BENZ OM 470 LA / 6R 1100 DIESEL

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

PER LA MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

- il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, qualora l'attività di "trattamento rifiuti inerti per il successivo riutilizzo (R5)" sia svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne in siti all'interno della Provincia di Parma, la stessa dovrà essere subordinata, oltre che al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., anche al rispetto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - sede di Fidenza, acquisita da Arpae SAC al prot. n. PG/2019/44916 del 20/03/2019, (allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto);

PER LA MATRICE SCARICHI:

- per quanto riguarda gli scarichi idrici, preso atto che l'attività di recupero non comporta l'attivazione di scarichi industriali; qualora nel cantiere si generino acque reflue meteoriche queste dovranno essere gestite e autorizzate ai sensi della normativa e prescrizioni dettate dalla normativa regionale di settore vigente nel sito in cui si svolgeranno in occasione di ogni singola campagna, a fronte di specifica Comunicazione.

PER LA MATRICE RECUPERO RIFIUTI:

- che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	400 mc/ora - 722 t/ora
Potenzialità giornaliera di trattamento:	3.600 mc/giorno – 6.500 t/giorno
Potenzialità annua di trattamento:	461.538 mc/anno – 900.000 t/anno

- che potranno essere trattati esclusivamente i rifiuti sotto elencati:

Codice C.E.R.	Descrizione
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

- che la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato. Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati o con "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da …") o per i quali dovrà essere sempre preventivamente comprovata, prima dell'inizio della campagna, la perfetta rispondenza alle caratteristiche indicate nella definizione del rifiuto;

- che dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;
- che i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato, il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico scarico;
- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;
- che il presente atto ha la validità di 10 anni e sino al **18/06/2029** e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
- che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di **180 giorni** dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Sezione Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente atto, oltre all'indicazione del beneficiario che è Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:

  - scadenza: **18/06/2031**;

  - importo: € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
- che l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma.

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

DI VINCOLARE altresì, il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

a) è comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività in particolare quanto prescritto da Arpae Servizio Territoriale con nota PG/2019/144916 del 20/03/2019 (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - Allegato 2);

b) l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;

c) l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, poiché sprovvisto di impianto di illuminazione;

d) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;

e) il materiale da trattare dovrà essere sempre e comunque esente da amianto;

f) la cessazione della qualifica di rifiuto ("end of waste") del rifiuto codice EER 17.05.04 "terre e rocce da scavo" potrà essere conseguita tramite l'operazione di recupero (R5) nell'esclusivo ambito di applicazione disciplinato dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., Allegato 1, suballegato 1, limitatamente alle condizioni e ai requisiti descritti alla tipologia 7.31-bis (provenienza, caratteristiche dei rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti);

g) dalle operazioni di recupero (R5) dei rifiuti di cui al presente provvedimento, dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie per l'edilizia che devono essere di granulometria idonea e selezionata e presentare un eluato del test di cessione (eseguito secondo le procedure previste) conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

h) l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri a umido con acqua nebulizzata, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;

i) l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento. Gli eventuale effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge;

j) per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività ai sensi della legge 26/10/1995 n° 447 e del D.Lgs. 277/1991, nonché delle norme previste dalla Del. reg. n° 45 del 21/01/2002 per i cantieri edili;

k) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree, interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

l) in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili. Dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;

m) in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Terza;

n) l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione della specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;

o) per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la ditta, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente nel cui territorio dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:
   - data di inizio e la durata della campagna di attività;
   - indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
   - la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
   - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso layout di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;
   - relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
   - ottemperanza delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex D.Lgs.152/2006 Parte Quinta);
   - attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o relativa richiesta di deroga;
   - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art.212 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
   - tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e s.m.i. e soggette alla dichiarazione annuale MUD;
   - tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;

p) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;

q) presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
   - ragione sociale del committente;
   - ubicazione del cantiere;
   - data inizio e termine della campagna;
   - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);

- estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006;
- tipo (codice E.E.R.) e quantitativo di rifiuto trattato;
- tipo e quantitativo dei materiali prodotti;
- test di cessione dei materiali prodotti (solo se utilizzati dalla ditta intestataria del presente provvedimento);

r) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e soggette alla dichiarazione annuale MUD;

s) entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere trasmessa ad Arpae SAC di Parma una relazione firmata dal titolare e dal responsabile tecnico, che deve sintetizzare i dati essenziali delle campagne di trattamento effettuate nel corso dell'anno solare precedente, desumibili dal registro di cui al punto precedente;

t) i registri devono essere detenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento, ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede amministrativa della ditta;

u) tutti i rifiuti di risulta dalle operazioni di trattamento dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo e smaltiti o recuperati in apposito impianto autorizzato;

v) la ditta in epigrafe è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

w) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati. Deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;

x) in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

y) il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

DI DISPORRE
che dovrà essere trasmessa documentazione attestante l'esito della procedura di aggiornamento e l'avvenuto rinnovo dell' iscrizione nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma, con riferimento a tutto il periodo di validità dell'autorizzazione per le spedizioni di rifiuti in oggetto;

DI PRECISARE che il presente atto è subordinato al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 e dalla D.G.R. 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - sede di Fidenza, recepita da Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2019/144916 del 20/03/2019 (allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);

DI INVIARE la presente Autorizzazione: alla Ditta Iembo Michele Srl, al Comune di Noceto, ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Fidenza e all'AUSL Distretto di Fidenza - Servizi SIP e SPSAL, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i..

L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Il presente atto si compone del seguente allegato: Relazione Tecnica Arpae Servizio Provinciale recepita da Arpae SAC al prot. PgPr/2018/22744 del 22/10/2018.

Giovanni M. Simonetti/Giovanni Capacchi.

Sinadoc: 1186/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(*documento firmato digitalmente*)

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona
(Artt. 14 e 14-ter della L.241/90 e s.m.i. - Art. 208 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

Proponente: Iembo Michele S.r.l.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Art. 208 – Richiesta di Autorizzazione Unica per nuovo impianto mobile di recupero rifiuti (ricovero mezzo presso Via Europa n.13, comune di Noceto – 43015 (PR)

Verbale seduta I del 28 gennaio 2019

Oggi, lunedì 28 gennaio 2019, alle ore 10.00, presso la sede di Arpae SAC di Parma sita in P.le della Pace n° 1, è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi (ai sensi dell'art. 14 bis comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i..) per la valutazione di quanto in oggetto indicato.

Sono stati convocati con nota PGPR/2019/4848 dell'11/01/2019:

Comune di Noceto
AUSL Distretto di Fidenza (SIP e SPSAL)
Arpae - Sezione Prov.le serv. Terr.le di Fidenza e Servizi Sistemi Ambientali
Ditta Iembo Michele S.r.l.

Sono presenti:

Arpae: - SAC - Sezione Prov.le serv. Terr.le di Fidenza	 Giovanni M. Simonetti, Giovanni Capacchi Giovanni Saglia
Comune di Noceto	Angelo Zoppi (*con delega*)
A.U.S.L. Distretto di Fidenza	Paolo Saccani (*con delega*)
Ditta Iembo Michele S.r.l.	Carmine Iembo (*titolare e gestore impianto*)

La seduta ha inizio alle ore 10.15.

Arpae SAC di Parma

Introduce la seduta della Conferenza di Servizi (C.d.S.) premettendo che il trattamento di rifiuti "terre e rocce da scavo", cod. EER 170504 deve necessariamente essere autorizzata ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto il trattamento a calce, in seguito all'emanazione del DM 120/2017, non è più annoverato fra le "normali pratiche industriali".

Si ricordano, inoltre, gli effetti della Sentenza di Consiglio di Stato n°1229/2018 del 28/02/2018 che di fatto afferma la non competenza delle Regioni nell'autorizzare attività di recupero che non siano già disciplinate da Regolamenti comunitari o Decreti del Ministero dell'Ambiente materia di autorizzazioni e che determinino la cessazione della qualifica di rifiuto ("end of waste"), caso per caso; pertanto, tutte le autorizzazioni rilasciate dalle Regioni (in Emilia-Romagna tramite Arpae SAC) dovranno essere aderenti a decreti già emanati. Nel caso specifico, valgono le indicazioni di cui alla tipologia 7.31-bis al DM 05/02/98 e s.m.i.

Sulla base della potenzialità annua di recupero R5 dichiarata, pari a 900.000 t/anno, si suppone che siano quasi sempre superate le soglie di potenzialità giornaliera fissate della L.R. 4/2018, nonché dalla norma nazionale sulla

VIA, che determinano l'obbligo di assoggettare alla preliminare procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ogni comunicazione di campagna che superi le 10 t/giorno di potenzialità. Non avendo senso condurre valutazioni su impatti ambientali, quali emissioni in atmosfera o acustiche o sulla viabilità che dipendono da valutazioni sito specifiche che non possono prescindere dalla conoscenza del contesto territoriale in cui sarà ubicata la campagna stessa, la Conferenza di Servizi rimanda ogni procedura di "Screening" in sede di singola Comunicazione di campagna. Sarà prescritto nell'autorizzazione.

Tuttavia, dovendo fissare in autorizzazione tale parametro, si chiede alla Ditta di dichiarare tale potenzialità giornaliera, a completamento del quadro riassuntivo di cui alla tabella f) dell'Allegato 3/1 alla modulistica.

La Ditta dichiara che, sulla base dei giorni lavorativi medi, la potenzialità giornaliera massima ammonta a 3.600 mc/giorno, corrispondenti a 6.500 t/giorno.

Si precisa, altresì, che la potenzialità effettiva sarà sempre inferiore alla massima, mentre si ribadisce che il quantitativo massimo istantaneo prima del recupero non è determinabile a priori, ma sarà dato dal prodotto fra il n° di giorni di durata della campagna e la potenzialità giornaliera.

Arpae SAC Parma ne prende atto quale dato definitivo da riportare in autorizzazione e convenendo che gli altri dati richiesti nella tabella f) della modulistica sopra citata non sono determinabili a priori, considera superfluo che la Ditta consegni una versione aggiornata di tale tabella.

Arpae Sezione Provinciale - serv. Terr.le di Fidenza

- *rifiuti*: sarà prescritto che i rifiuti in ingresso, avendo cod. EER 170504 "specchio", provengano da ciascun diverso produttore accompagnati da regolare certificato analitico che ne attesti la non pericolosità, rinnovato almeno ogni 24 mesi, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., art. 8 comma 4.

Come già detto precedentemente l'attività di recupero rifiuti è subordinata al rispetto di quanto previsto per la tipologia 7.31-bis dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. (nel caso di destino come "rilevati e sottofondi stradali" il recupero è subordinata all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato n.3 del medesimo decreto).

- *rumore*: si prescriverà che dovrà essere predisposta in sede di comunicazione di campagna con mezzo mobile ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., una Verifica di Impatto Acustico preliminare, da parte di tecnico abilitato in acustica, in cui si attesti il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale del sito specifico in cui si svolgerà la singola campagna, ai sensi del DPR 447/95. Qualora da tale verifica si evinca il superamento dei predetti limiti acustici comunali, dovrà essere preventivamente avanzata al Comune territorialmente competente domanda di attività temporanea in deroga ai limiti acustici comunali.

- *emissioni in atmosfera*: dovranno rispondere alle caratteristiche di omologazione di cui alla normativa macchine;

inoltre sarà prescritto che l'attività di recupero dovrà essere sempre sospesa in corrispondenza di velocità del vento superiore ai 5 m/s, onde evitare l'eventuale diffusione di polveri.

- *scarichi idrici*: preso atto che l'attività di recupero non comporta l'attivazione di scarichi industriali; qualora nel cantiere si generino acque reflue meteoriche queste dovranno essere gestite e autorizzate ai sensi della normativa e prescrizioni dettate dalla normativa regionale di settore vigente nel sito in cui si svolgeranno;

Arpae Sezione Provinciale chiede se si prevede, anche in un futuro non immediato, di aver bisogno di effettuare altre operazioni come la messa in riserva R13 o se si è considerata l'ipotesi di accettare rifiuti in ingresso aventi caratteristiche analoghe alle terre e rocce da scavo ma provenienti da processi produttivi (es. fornaci) quindi con codifica EER differente dal 170504 (questo preluderebbe la richiesta di autorizzare anche l'operazione R12).

La Ditta esclude al momento tale esigenza. Qualora si presentasse tale necessità provvederà a richiedere la modifica dell'autorizzazione.

Comune di Noceto accertato che il sito di ricovero dei mezzi mobili dal punto di vista della conformità urbanistica è classificato quale zona industriale, nulla osta al ricovero stesso, pertanto rilascia parere favorevole.

AUSL Distretto di Fidenza conferma le prescrizioni già poste da Arpae Sez. Prov.le in merito alle tutele e ai presidi per mitigare i potenziali impatti acustici (nel rispetto delle rispettive zonizzazioni comunali) ed emissioni diffuse, la cui applicazione si rimanda alle singole comunicazioni di campagna.

In definitiva la Conferenza di Servizi approva il progetto a subordinato alle prescrizioni emerse dagli Enti in Conferenza per quanto di rispettiva competenza.

Preso atto che nessuno chiede la parola, la seduta si chiude alle ore 13.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ente	Nome Cognome	Firma
Arpae – SAC Parma	**Giovanni Maria Simonetti**	
Comune di Noceto	**Angelo Zoppi**	
AUSL Distretto di Fidenza	**Paolo Saccani**	
Ditta Iembo Michele S.r.l.	**Carmine Iembo**	

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona
(Artt. 14 e 14-ter della L.241/90 e s.m.i. - Art. 208 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

Proponente: Iembo Michele S.r.l.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Art. 208 – Richiesta di Autorizzazione Unica per nuovo impianto mobile di recupero rifiuti (ricovero mezzo presso Via Europa n.13, comune di Noceto – 43015 (PR)

Verbale seduta II del 07 maggio 2019

Oggi, martedì 07 maggio 2019, alle ore 10.00, presso la sede di Arpae SAC di Parma sita in P.le della Pace n° 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi (ai sensi dell'art. 14 bis comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i..) per la valutazione di quanto in oggetto indicato.

Sono stati convocati con nota PGPR/2019/67565 del 30/04/2019:

Comune di Noceto
AUSL Distretto di Fidenza (SIP e SPSAL)
Arpae - Sezione Prov.le serv. Terr.le di Fidenza e Servizi Sistemi Ambientali
Ditta Iembo Michele S.r.l.

Sono presenti:

Arpae: - SAC - Sezione Prov.le serv. Terr.le di Fidenza	Giovanni M. Simonetti, Giovanni Capacchi
Comune di Noceto	Angelo Zoppi (*con delega*)
A.U.S.L. Distretto di Fidenza	Paolo Saccani (*con delega*)
Ditta Iembo Michele S.r.l.	Carmine Iembo (*titolare e gestore impianto*), accompagnato da M. Beatrice Corvi (Ambiter)

La seduta ha inizio alle ore 10.15.

Arpae SAC di Parma

Introduce la seduta della Conferenza di Servizi (C.d.S.) comunicando che, secondo una recente interpretazione regionale della norma DM 120/2017 (si vedano FAQ pubblicato sul sito ufficiale di Arpae Emilia-Romagna), il trattamento di stabilizzazione a calce di "terre e rocce da scavo", non è espressamente vietato dal DPR 120/17, pertanto tale trattamento a calce può essere consentito come "normale pratica industriale" e quindi rientrerebbe nella condizione prevista dall'art. 184-bis, comma 1, lett. c) "*la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale*" del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per la qualifica di "sottoprodotto", a condizione che:

"- venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al Dpr 120/207 o dei valori di fondo naturale;

- sia indicata nel Piano di utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

- sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
- siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste (cfr. Allegato 1) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.

Detta pratica potrà essere intrapresa solo a seguito di una valutazione istruttoria condotta dall'autorità competente, pertanto potrà essere considerata ammissibile solo per i progetti di cui al capo II del Dpr 120/2017, assoggettati a VIA o AIA e per i quali l'autorità competente approva il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo. Nei casi di cui agli artt. 21 e 22 per effetto della semplificazione prevista dal Dpr i progetti non sono soggetti alla presentazione del Piano di utilizzo, ma alla sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla quale non consegue alcun atto di approvazione da parte dell'autorità competente, il trattamento a calce dovrà essere previsto dal progetto edilizio con esplicitazione dei quattro requisiti sopra riportati ed approvato dall'autorità competente."

In alternativa, qualora la Ditta intendesse comunque essere autorizzata ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per trattare terre e rocce da scavo con qualifica di rifiuto mediante campagna con i mezzi mobili descritti in istanza, da svolgersi potenzialmente su tutto il territorio nazionale, l'Autorità competente (Regione, in Emilia-Romagna tramite delega ad Arpae SAC), in seguito a confronti a livello di coordinamento regionale ha confermato l'impossibilità ad autorizzare, per mancanza di specifiche competenze alla luce della Sentenza di Consiglio di Stato n°1229/2018 del 28/02/2018, processi di recupero che determinano produzione di "end of waste", se non negli stretti limiti previsti dal Decreto 05/02/98 e s.m.i. del Ministero dell'Ambiente.

Pertanto come già esposto nella precedente seduta di Conferenza e come confermato dalla relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione ambientale Ovest, sede di Parma, di cui si dà lettura alla Conferenza, dovrà osservare i requisiti qualitativi imposti dalla tipologia 7.31-bis del DM 05/02/098 s.m.i.

Resta da chiarire se l'applicazione del DM 5/2/98 e s.m.i. sia esteso anche ai suoi limiti quantitativi, fissati dall'allegato 4 (150.000 t/anno per il riutilizzo in rilevati e sottofondi stradali).

La Regione si farà carico di chiedere un consulto per le vie brevi direttamente al Ministero dell'Ambiente (MATTM) e a riferire ad Arpae in merito su tale punto.

L'Autorizzazione unica alla gestione di rifiuti che Arpae SAC Parma emetterà, conterrà il limite quantitativo di 150.000 t/anno se il Ministero e la Regione riterranno di dover intendere in modo rigido e totale l'applicazione del DM 5/2/98 e s.m.i. esteso anche ai suoi limiti quantitativi, altrimenti si accorderà la potenzialità annua di 900.000 t/anno richiesta dalla Ditta.

La Ditta prende atto di quanto affermato da Arpae e conferma l'esigenza di essere autorizzata al trattamento rifiuti, pur alle condizioni sopra esposte; tuttavia fa presente che non è allineata con la interpretazione più rigida del DM 5/2/98 che comporterebbe il ridursi della potenzialità annua richiesta a sole 150.000 t/anno, in quanto si esaurirebbe velocemente in un numero esiguo di campagne all'anno.
In tal caso si riserva la opportunità di richiedere, successivamente ad evoluzioni normative, una modifica dell'autorizzazione.

Comune di Noceto e AUSL confermano i pareri favorevoli con prescrizioni già precedentemente espressi.

In definitiva la Conferenza di Servizi approva il progetto a subordinato alle prescrizioni emerse dagli Enti in Conferenza per quanto di rispettiva competenza.

Preso atto che nessuno chiede la parola, la seduta si chiude alle ore 11.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ente	Nome Cognome	Firma
Arpae – SAC Parma	**Giovanni Maria Simonetti**	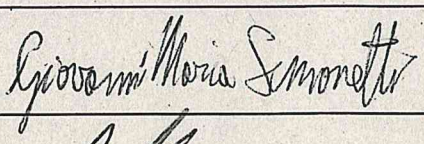
Comune di Noceto	**Angelo Zoppi**	
AUSL Distretto di Fidenza	**Paolo Saccani**	
Ditta Iembo Michele S.r.l.	**Carmine Iembo**	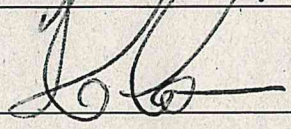

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Arpae di Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: istanza autorizzazione unica art. 208 Dlgs 152/06 smi, per attività di recupero rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile R 5 – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. **Relazione Tecnica**

Ditta: IEMBO MICHELE **S.r.l.**
Via Europa n. 13 Comune di Noceto (Parma).

- In relazione all'istanza di autorizzazione per l'esercizio di recupero rifiuti non pericolosi mediante un nuovo impianto mobile R5 – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche presentata in data 27/12/2018 e acquista al prot. Arpae PgPr/2018/27123 del 27/12/2018, da Iembo Carmine, nato il 04/08/1973 a Catanzaro quale amministratore unico e responsabile legale della ditta Iembo Michele srl con sede legale e stabilimento posto in Noceto, Via Europa n. 13,
- vista la documentazione presentata e quanto emerso in sede di oggetto di Conferenza di Servizi tenutasi presso codesto Servizio in data 28 gennaio 2019,

si esprime **parere favorevole** e si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali , da considerasi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi, oltre alle disposizioni di cui alla tipologia 7.31-bis lettera C al DM 05/02/98 e s.m.i.

- Attività: trattamento con calce di rifiuti speciali non pericolosi di cui codice EER 17 05 04 – terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.
- Potenzialità annua di recupero: 900.000 t/anno;
- Potenzialità giornaliera massima ammonta a 3.600 mc/giorno, corrispondenti a 6.500 t/giorno;

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO RIFIUTI

Le attività effettuate dalla ditta includono sia la stabilizzazione di terreni scavati in situ sia la stabilizzazione di terreni ottenuti da scavi esterni al sito di lavoro. In entrambi i casi i terreni escavati vengono sottoposti a prove di laboratorio, per determinarne l'idoneità al trattamento, prima di essere recuperati.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei terreni ottenuti in seguito a trattamento di stabilizzazione a calce/cemento si specifica che l'attività svolta garantirà il rispetto delle norme tecniche UNI, EN, ISO e di ogni altra specifica tecnica contenute nei capitolati d'appalto delle opere nell'ambito delle quali è previsto il trattamento medesimo.
L'impianto mobile per la stabilizzazione a calce delle terre e rocce da scavo oggetto di analisi è costituito da specifici macchinari che lavorano in sequenza e che sono di seguito descritti e rappresentati nelle immagini che seguono:
- spandilegante Streumaster SW16MC dotata di meccanismo a dosaggio volumetrico della calce;
- autobotte marca Pagliari modello B200, trainata da trattore Landini, per la bagnatura ad acqua;
- stabilizzatrice di tipo Pluvimixer WR200i, per la miscelazione del terreno;
- rullo compattatore Hamm modello H20i a base liscia su cui viene montato un supporto dentato a piede di montone per la compattazione del terreno.
Come ausilio ai macchinari sopra elencati potranno essere utilizzati uno o più escavatori per una eventuale fase preliminare di scarificazione e le successive fasi di movimentazione del materiale terroso, anche nel caso di trattamenti a strati.

MODALITA' OPERATIVE

La calce viene sparsa sul terreno in modo uniforme e nella percentuale prevista mediante l'utilizzo di una macchina spandilegante a dosaggio volumetrico.
L'applicazione dello strato di legante avviene con autocisterna spanditrice Streumaster SW16MC, che assicura ovunque l'uniformità di dosaggio e il contenimento delle polveri sottili. Il dosaggio del legante viene definito dalle prove condotte in laboratorio in relazione alla natura dei materiali da trattare.
Le eventuali emissioni di polveri derivanti dall'operazione di caricamento dell'autocisterna dello spandilegante dovranno essere contenute grazie alla presenza di un filtro a calza in geotessile (dimensioni 2 m x 200 mm).
Lo spandilegante Streumaster SW16MC dispone di un meccanismo per la distribuzione del legante dotato di tre serrande di dosaggio identiche.
Prima di raggiungere le serrande citate, la calce raggiunge, attraverso il pozzetto di riempimento, le coclee trasversali per il trasporto le quali distribuiscono la calce nelle

serrande di dosaggio. Le serrande di dosaggio sono di tipo “Evolutlon” e sono composte da un involucro di forma leggermente ovale e da un nucleo composto dal rotore con profili in gomma vulcanizzata che consente il mantenimento costante della quantità di materiale legante impostata per lo spandimento e il contenimento delle polveri sottili.
In presenza di particolari tipologie di terreni, come ad esempio terreni ghiaiosi-sabbiosi, in alternativa alla calce, come materiale legante può essere utilizzato il cemento.
La miscelazione con il terreno sottostante e stabilizzazione avviene subito dopo che la calce è stata sparsa (e/o in alcuni casi il cemento).
Tale operazione avviene mediante apposita macchina stabilizzatrice di tipo “Pulvimixer” che è costituita da un miscelatore dotato di tamburo rotativo attrezzato con speciali utensili che sminuzzano e polverizzano le zolle di terra e favoriscono l’omogenea diffusione della calce.
La macchina è inoltre dotata di ugelli per l’aggiunta di acqua al terreno, nel caso si rendesse necessario, durante il processo di miscelazione.
In questa fase il passaggio della stabilizzatrice è intervallato da periodi di riposo della durata di circa un’ora, necessari a favorire l’immediata reazione tra terreno e calce.
In tali periodi di riposo si procede, se necessario, all’aggiunta di acqua nel terreno, effettuata mediante autobotte (marca Pagliari modello B200) trainata da trattore. In tal modo agli impasti terra-calce viene conferito il tenore ottimale di umidità, che garantisce il raggiungimento del corretto addensamento della miscela e di conseguenza consente il conseguimento delle prestazioni meccaniche richieste.
L’operazione di aggiunta di acqua nel terreno è sempre seguita da un ulteriore passaggio mediante stabilizzatrice per garantire una omogenea distribuzione della miscela terreno-calce.
Dopo circa due ore dal termine della miscelazione viene effettuata la fase di compattazione.
Tale operazione viene svolta tramite un rullo dentato a piede di montone con peso adeguato allo spessore dello strato di lavorazione. Successivamente viene utilizzato un rullo liscio tramite il quale la superficie del terreno viene livellata omogeneamente.
Il numero dei passaggi di rullo può variare e viene definito in base alla densità massima del terreno indicata dal laboratorio.
Tale fase di compattazione si rende necessaria anche per evitare un’eccessiva evaporazione dell’acqua e i fenomeni di carbonatazione della calce.
A valle dell’attività di trattamento a calce/cemento e seconda della necessità (ad esempio qualora lo strato trattato non venga ricoperto con un ulteriore strato), nelle ore successive alla compattazione e soprattutto qualora la superficie trattata dovesse rimanere esposta al sole per un periodo prolungato, può essere prevista la

posa di uno strato di protezione in modo da consentire il mantenimento del giusto grado di umidità del terreno. Le soluzioni alternative possono consistere in uno strato di misto granulare oppure in un velo di emulsione bituminosa.

PRESCRIZIONI:

1. essendo il rifiuto in ingresso un così detto codice “a specchio” ogni conferimento proveniente da ciascun produttore deve essere accompagnatio da un rapporto di prova che ne evidenzi la non pericolosità, rinnovato almeno ogni 24 mesi, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., art. 8 comma 4;
2. Nel caso che il materiale recuperato sia poi utilizzato per recuperi ambientali occorre che il rifiuto tal quale il recupero sia sottoposto a test di cessione secondo il metodo in Allegato n.3 del D.M. 186/2006;
3. Ogni comunicazione di esecuzione di una campagna di recupero con il prefato mezzo mobile ai sensi dell’art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., dovrà essere corredata da una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente comprovante il rispetto dei limiti di immissione indicati dalla zonizzazione acustica comunale. Qualora da tale verifica si evinca il superamento dei predetti limiti acustici comunali, dovrà essere preventivamente avanzata al Comune territorialmente competente domanda di attività temporanea in deroga ai limiti acustici comunali.
4. Le emissioni in atmosfera dovranno rispondere alle caratteristiche di omologazione di cui alla normativa macchine; inoltre sarà prescritto che l’attività di recupero dovrà essere sempre sospesa in corrispondenza di velocità del vento superiore ai 5 m/s, onde evitare l’eventuale diffusione di polveri.
5. Per quanto concerne gli scarichi idrici, preso atto che l’attività di recupero non comporta l’attivazione di scarichi industriali; qualora nel cantiere si generino acque reflue meteoriche queste dovranno essere gestite e autorizzate ai sensi della normativa regionale di settore vigente nel sito in cui si svolgeranno.

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc/2018/1186

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | Cap 43121 Parma | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae **Via Po, 5 | 40139 Bologna|tel. 0516223811|** PEC_dirgen@cert.arpa.emr.it|www.arpae.it |P.Iva 04290860370

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.